

A.G.C. 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore 08 – **Decreto dirigenziale n. 65 del 3 agosto 2010 - Lavori minori di cui all'art. 12, comma 3 del regolamento regionale n. 4/2010. Definizione delle tipologie, della modulistica e delle attività istruttorie, di competenza dei Settori provinciali del Genio Civile, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica (art. 4, commi 1 e 2, L.R. 9/83) e dell'effettuazione dei controlli sulla progettazione (art. 4, comma 3, L.R. 9/83).**

#### **PREMESSO:**

- che è competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile dell'Area Generale di Coordinamento n. 15 “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione”, tra l'altro, l'applicazione della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 “*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*”;
- che la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 “*Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa*”, ha tra l'altro modificato la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, prevedendo che la denuncia dei lavori sia finalizzata al rilascio da parte del competente Settore provinciale del Genio Civile, del provvedimento di “autorizzazione sismica”;
- che con decreto n. 23 dell'11.02.2010 (B.U.R.C. n. 14 del 15.02.2010), il Presidente della Giunta regionale ha emanato il regolamento n. 4 di attuazione della legge regionale n. 9 del 1983 “*Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*”;
- che la citata legge regionale n. 9 del 1983, così come modificata dall'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2009, dispone che, per i casi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, l'inizio dei lavori strutturali è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica;
- che la medesima L.R. 9/83, così come modificata dall'articolo 10 della L.R. 19/09, dispone che, nei casi di rilascio di provvedimenti di deposito sismico, sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, la cui disciplina di dettaglio è definita dall'articolo 4 del regolamento regionale n. 4/2010;
- che l'articolo 12, comma 3, del citato regolamento n. 4/2010 recita: “*Ai fini del presente regolamento sono considerati lavori minori quelli di modesta rilevanza strutturale, che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose.*”;
- che l'articolo 12, comma 5, del suddetto regolamento n. 4/2010 recita: “*Le tipologie ...– omissis -... di lavori minori sono definite dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile.*”;
- che l'articolo 12, comma 4, del regolamento n. 4/2010 recita: “*Alle attività istruttorie riguardanti i lavori minori, conseguentemente alla denuncia degli stessi, si provvede mediante liste di controllo semplificate*”;
- che l'articolo 2 della legge regionale n. 9/83 sancisce l'obbligo di individuare preventivamente il nominativo del collaudatore in corso d'opera per tutte i lavori di cui all'articolo 1 della legge stessa;
- che l'articolo 5 comma 1 della legge regionale n. 9/83 stabilisce l'obbligo, in capo al collaudatore in corso d'opera, di controllare i calcoli statici prima dell'inizio dei relativi lavori;
- che l'articolo 3 comma 1 della legge regionale n. 9/83 precisa che “*La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all' articolo 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo, direttore dei lavori, costruttore e collaudatore*”;

## **CONSIDERATO:**

- che, in attuazione del già citato articolo 12 del regolamento n. 4/2010, l'A.G.C. 15 ha provveduto a definire un primo elenco di lavori strutturali che possono definirsi "*minori*", identificando le opere a cui essi possono riferirsi, con rispettive limitazioni geometriche, individuando nella classe d'uso di cui al par. 2.4.2 del D.M. 14/1/2008 il parametro a cui ricondurre convenzionalmente la valutazione di "ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose", nel rispetto delle prescrizioni regolamentari di cui all'articolo 12 comma 3 in premessa indicato;
- che, in conformità al combinato disposto di cui agli articoli 2, 3 comma 1 e 5 comma 1 della legge regionale n. 9/83 riportati in premessa, l'A.G.C. 15 ha predisposto due modelli di "*Asseverazione del collaudatore per esito controllo preventivo lavori minori*" (l'uno da allegare alla denuncia dei lavori finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica, l'altro da allegare alla denuncia dei lavori relativa al deposito sismico), con cui il professionista incaricato assevera di aver verificato, tra l'altro, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, secondo quanto indicato nell'articolo 2 comma 10 della legge regionale n. 9/83 ed esplicitato sia dall'articolo 5 comma 3 lettere a) e b) che dell'articolo 4 comma 4 lettere a) e b) del regolamento n. 4/2010;
- che, in data 29/07/2009, l'elenco dei lavori minori e il modello di asseverazione di cui sopra sono stati sottoposti all'attenzione del Gruppo tecnico di lavoro, costituito con decreto dirigenziale n. 91 del 29/06/2010 del Coordinatore dell'A.G.C. 15, per le finalità di cui all'articolo 18 comma 4 del regolamento n. 4/2010;
- che, nel corso della medesima riunione, sono stati anche illustrati i contenuti delle attività istruttorie semplificate riguardanti i lavori minori di competenza dei Settori provinciali del Genio Civile;

## **PRESO ATTO**

- dell'unanime parere favorevole espresso dai componenti del Gruppo tecnico di lavoro sulle proposte avanzate dall'Amministrazione regionale, così come modificate ed integrate nel corso della riunione del 29/07/2010 del predetto organo consultivo;
- della necessità di procedere celermente sia all'approvazione dell'elenco dei lavori minori che alla definizione dei contenuti delle relative attività istruttorie di competenza dei Settori provinciali del Genio Civile, al fine di migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa e di ridurre i tempi necessari all'adozione dei corrispondenti provvedimenti di autorizzazione sismica o alla conclusione dei relativi procedimenti di controllo sulla progettazione;

## **RITENUTO**

- di dover procedere all'approvazione dell'elenco dei lavori minori (articolo 12, comma 3, regolamento regionale n.4/2010), così come previsto dall'articolo 12 comma 5 del regolamento n. 4/2010;
- di dover, altresì, procedere a definire il contenuto delle corrispondenti attività istruttorie semplificate di competenza dei Settori provinciali del Genio Civile, propedeutiche al rilascio dei corrispondenti provvedimenti di autorizzazione sismica o al completamento dei relativi procedimenti di controllo sulla progettazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2 comma 10 della legge regionale n. 9/83 e di quanto esplicitato sia dall'articolo 5 comma 3 lettere a) e b) che dell'articolo 4 comma 4 lettere a) e b) del regolamento n. 4/2010;

## **VISTA:**

- la L.R. n. 9 del 7.1.1983;
- la L.R. n. 19 del 28.12.2009;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23 del 11.02.2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Dirigente,

## DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare l'allegato elenco dei lavori minori (articolo 12, comma 3, regolamento regionale n. 4/2010), così come previsto dall'articolo 12, comma 5, del regolamento regionale n. 4/2010 – (Allegato 1);
2. di approvare l'allegata "Asseverazione del collaudatore per esito controllo preventivo lavori minori - MOD. A10-Aut -" (Allegato 2);
3. di approvare l'allegata "Asseverazione del collaudatore per esito controllo preventivo lavori minori - MOD. A10-Dep -" (Allegato 3);
4. di dare atto che alla denuncia (articolo 2 legge regionale n. 9/83 e s.m.i.) dei lavori minori deve essere allegata la corrispondente "Asseverazione del collaudatore per esito controllo preventivo lavori minori" compilata, firmata e timbrata dal collaudatore in corso d'opera nominato dal committente interessato;
5. di dare atto che, con la sottoscrizione di tale asseverazione, il collaudatore in corso d'opera assevera di aver verificato, tra l'altro, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, secondo quanto indicato nell'articolo 2 comma 10 della legge regionale n. 9/83 ed esplicitato sia dall'articolo 5 comma 3 lettere a) e b) che dell'articolo 4 comma 4 lettere a) e b) del regolamento n. 4/2010;
6. di dare atto che, conseguentemente, le attività istruttorie semplificate di competenza dei Settori provinciali del Genio Civile e riguardanti i lavori minori consistono nella verifica della correttezza amministrativa della corrispondente denuncia dei lavori [articolo 3 comma 4 lettere b), c), d) ed e) del regolamento regionale n. 4/2010] e nella verifica delle condizioni per le quali i lavori denunciati possono rientrare nell'elenco di quelli minori indicati nell'Allegato 1, fermo restando il potere di disporre le ordinarie verifiche in relazione alla veridicità delle asseverazioni e delle dichiarazioni da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/00;
7. di dare atto che, nel caso di denunce in sanatoria (articolo 18, comma 3, regolamento regionale n. 4/2010), le procedure di istruttoria semplificata (articolo 12 regolamento regionale n. 4/2010) non sono applicabili;
8. di dare atto, altresì, che le procedure di istruttoria semplificata sono applicabili solo nell'ipotesi in cui i lavori minori denunciati interessano costruzioni appartenenti alle "classi d'uso" (vedasi paragrafo 2.4.2 delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008) specificate nell'allegato elenco;
9. di dare atto che le procedure di istruttoria semplificata (articolo 12 regolamento regionale n. 4/2010) sono applicabili, su istanza del committente interessato, anche alle denunce di lavori già presentate e non ancora istruite dal Settore provinciale del Genio Civile competente;
10. di dare atto che il contenuto dell'elenco di cui all'allegato 1 e la modulistica di cui agli allegati 2 e 3 possono essere aggiornati o modificati con analoghi successivi provvedimenti dirigenziali;
11. di inviare il presente decreto agli Ordini degli Ingegneri, agli Ordini degli Architetti, all'Ordine dei Geologi, agli Ordini degli Agronomi, ai Collegi dei Geometri, ai Collegi dei Periti Industriali, ai Collegi dei Periti Agrari della Campania; ai Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile di Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, al Dirigente del Settore Geologico Regionale, all'Assessore ai Lavori Pubblici.
12. di trasmettere il presente provvedimento al Settore "Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul B.U.R.C. e di disporre la pubblicazione sul sito internet della Regione Campania.

Il Coordinatore dell'A.G.C. Lavori Pubblici  
*Italo Giulivo*

## LAVORI MINORI

(art.12, comma 3, Regolamento Regionale n.4/2010) - "... di modesta rilevanza strutturale, che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose"

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN CAMPANIA

INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE e INTERVENTI di ADEGUAMENTO o MIGLIORAMENTO DI COSTRUZIONI ESISTENTI (par. 8.4.1 e 8.4.2, NTC-2008)		classe d'uso			
		1	2	3	4
1	chioschi e gazebi	X	X	X	X
2	portali, strutture di sostegno per insegne pubblicitarie e simili, con superficie esposta ≤ 20 mq ed altezza strutturale ≤ 6 m	X	X	X	X
3	pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno (pali e simili) di altezza strutturale ≤ 3 m	X	X		
4	loculi e cappelle funerarie limitatamente a strutture con n.1 impalcato fuori terra; monumenti funerari	X	X		
5	muri di recinzione (altezza strutturale fino a 3,00 m) senza funzioni di contenimento	X	X		
6	opere di sostegno con altezza di ritenuta ≤ 2 m	X	X		
7	gabbionate di altezza strutturale fuori terra ≤ 3 m	X	X		
8	manufatti edilizi con struttura indipendente, anche interrati, con volumetria ≤ 60 mc (es.: garage, locali tecnici, rimesse attrezzi, spogliatoi e simili)	X	X		
9	opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, prive di ancoraggi e con fondazioni dirette, di altezza strutturale ≤ 2 m	X	X		
10	piscine non aperte al pubblico	X	X		
11	vasche e serbatoi interrati o a livello di terreno, di volumetria lorda ≤ 100 mc	X	X		
12	strutture di impianti ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici	X	X		
13	scale con struttura indipendente, di altezza fino a n. 2 piani	X	X		
14	antenne per telefonia mobile, da installare anche su edifici esistenti	X	X	X	X
15	strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, torri faro..), isolate, non ancorate ad edifici, di altezza strutturale ≤ 10 m	X	X		
16	soppalchi, tettoie e pensiline metalliche o lignee, con struttura indipendente, fino ad una superficie in pianta ≤ 20 mq e di altezza strutturale ≤ 4 m		X		
17	edifici agricoli non residenziali (escluse le serre) accessori all'abitazione o all'azienda agricola, di volumetria strutturale ≤ 200 mc	X			
18	serre, adibite a coltivazione, con altezza strutturale massima ≤ 3,00 m	X			
19	tettoie ad uso agricolo con superficie in pianta ≤ 500 mq, con altezze strutturali ≤ 6,00 m e con interassi tra gli elementi strutturali verticali ≤ 5,00 m	X			

<b>RIPARAZIONI o INTERVENTI LOCALI su COSTRUZIONI ESISTENTI</b> (par. 8.4.3 NTC-2008)	<b>classe d'uso</b>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	X	X		

**NOTE**

- 1) tale elencazione si riferisce a lavori strutturali per i quali il progettista abbia ritenuto preliminarmente sussistere, in capo al committente, l'obbligo di effettuare denuncia dei lavori (art.93 D.P.R.380/01 e art.2 L.R.9/83) e munirsi di autorizzazione sismica preventiva (art.94 D.P.R.380/01 e artt.2 e 4 L.R.9/83);
- 2) nel caso di denunce in sanatoria (art.18, comma 3, Regolamento Regionale n.4/2010), le procedure di istruttoria semplificata (art.12 Reg. n.4/2010) non sono applicabili;
- 3) le altezze strutturali indicate nell'elencazione sono misurate a partire dallo spiccatto di fondazione;
- 4) le superfici indicate nell'elencazione sono riferite alla proiezione in pianta della struttura, comprensiva di sbalzi e sporti;
- 5) la volumetria strutturale indicata nell'elencazione è pari a quella determinata per il calcolo del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare (D.G.R. n. 1897 del 22.12.2009 - B.U.R.C. n. 80 del 29.12.2009);